

**OGGETTO: Incarico di medico competente per la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori della SDAG S.p.a. a socio prevista dal D.Lgs. 81/2008**

<b>Impegno di spesa</b>	<b>€ 10.400,00</b>
<b>Ragione Sociale affidatario</b>	<b>Studio medico Bosco &amp; Totis</b> Piazza 2 maggio 1945, 2 San Giorgio di Nogaro (UD) P.IVA 02692010305
<b>Responsabile Esecuzione Contratto</b>	Eleonora Anut
<b>CIG</b>	B1269EBDF7
<b>Durata</b>	01/04/2024 – 31/03/2028
<b>Numero Autorizzazione / Data</b>	n. 29 del 08/04/2024
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Alessia Mucci

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*

**Dato atto che** ai sensi di quanto disposto dall’art. 63 D. Lgs. 36/2023, SDAG S.p.A. risulta essere iscritto all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate presso l’ANAC risultando qualificata per i servizi e le forniture al livello SF2 e per i lavori al livello L3;

**Premesso che** SDAG nell’attuazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dalla disciplina sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/1994), ha l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;

**Ricordato che** la normativa vigente obbliga di avvalersi di un medico definito "competente" in possesso dei titoli di cui agli art. 2 e 38 del D.lgs.81/2008;

**Visti** l’art. 14 e gli artt. 48 ss. del D. Lgs. 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e la disciplina relativa ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;

**Visto** l’art. 50 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, lettera b) che dispone che si proceda ad “...*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante...*”;

**Visto** l’art. 17 ed in particolare il comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che “*prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...*” ed il comma 2 che statuisce la possibilità di avviare le procedure “...*ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...*”;

**Visto** l’art. 1, comma 2 dell’Allegato II.1 il quale dispone che “*La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della*

*consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”;*

**Dato atto** che l’operatore economico per l’affidamento in questione deve possedere i requisiti generali e dunque non rientrare nella cause di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 e cause di esclusione non automatica ai sensi dell’art. 95, entrambi del D.Lgs. 36/2023;

**Visto** il *curriculum* dell’operatore economico dalla cui analisi emerge il possesso, da parte dello stesso, di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all’oggetto peraltro già svolte nei confronti della Scrivente;

**Considerato** che, a seguito dell’affidamento della fornitura di cui all’oggetto esperita sul portale E-Appalti con RDO in data 08/04/2024 l’importo di aggiudicazione è pari ad **€ 10.399,99**;

che il Professionista possiede i requisiti generali e speciali indicati nella richiesta di offerta;

che l’offerta presentata dal Professionista Studio medico Bosco & Totis è da ritenersi congrua;

**Richiamata** la determina a contrarre dell’Amministratore Unico n. 10 di data 25/03/2024;

**Tutto ciò premesso e considerato**, il Responsabile Unico del Procedimento

### **AUTORIZZA**

per le motivazioni sopra espresse di affidare l’incarico di medico competente per la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori della SDAG S.p.a. a socio prevista dal D.Lgs. 81/2008 al Professionista Studio medico Bosco & Totis con sede in Piazza 2 maggio 1945, 2 San Giorgio di Nogaro (UD) P.IVA 02692010305;

di quantificare la spesa correlata al presente affidamento in **€ 10.399,99**;

di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento trova copertura nei Fondi di bilancio della SDAG S.p.A. a socio unico;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società alla sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 13 n. 33 ss.mm.ii.